

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

**N. 399**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PERLINGIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1994**

---

**Modifiche ed integrazioni alle norme sull'elezione dei  
rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo**

---

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il ruolo sempre più importante rivestito dal Parlamento europeo nella prospettiva dell'unificazione politica del continente e della funzione costituente che a tale consesso si intende attribuire impongono di elevare i livelli di ineleggibilità ed incompatibilità per l'accesso alla funzione di rappresentante dell'Italia in seno all'organo esponentiale della Comunità. A tale esigenza corrisponde il presente disegno di legge con il quale si propone di

modificare talune norme della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, che attengono appunto ai casi di ineleggibilità ed incompatibilità che vengono ampliati con l'ulteriore previsione del divieto di accettare la candidatura in più di una circoscrizione elettorale. La normativa si completa con la ridefinizione dei meccanismi per l'applicazione della decadenza in seguito all'insorgere di casi di incompatibilità.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Sono ineleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

2. Sono altresì ineleggibili, nell'ambito della circoscrizione elettorale di appartenenza in relazione alle cariche ed uffici di cui sono titolari:

- a) i membri delle giunte regionali;
- b) i presidenti dei consigli regionali;
- c) i sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti;
- d) i presidenti delle province;
- e) i prefetti e i questori;
- f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Nessuno può essere candidato in più circoscrizioni elettorali».

## Art. 2.

1. I commi sesto e settimo dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti dichiarazioni dei candidati, sono abrogati.

2. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1978, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Ogni candidato, con l'accettazione della candidatura, deve dichiarare di non aver accettato candidature in altre circoscrizioni elettorali e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla presente legge».

## Art. 3.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«L'ufficio elettorale circoscrizionale elimina dalle liste i nominativi dei candidati che versano in una delle condizioni di ineleggibilità previste all'articolo 6».

## Art. 4.

1. All'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al primo comma, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il rappresentante non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del comma terzo può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo».